

Segue decreto n. 000316/13

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**  
(*deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

**OGGETTO:** Istituto Chirurgico Ortopedico Salus srl - Sorriso sul Mare (P.IVA.01069721007) in persona del legale rapp.te p.t. dr. Carlo Dori. Revoca Determinazione n. B07664 del 18/10/2012. Rilascio provvedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale sotto condizione per la sede sita in Via Appia Nuova, 72 -04023 Formia.

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

**DATO ATTO** altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il Dr. Giuseppe Antonino Spata è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010;

**VISTA** la Determinazione Regionale n. B7691 del 7.10.2011 avente ad oggetto: "Istituzione Area denominata "Ufficio Speciale Temporaneo per l'attuazione della Legge 12/2011";

**VISTA** la DGR n. 523 dell'11 novembre 2011 avente ad oggetto: "Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)" e ss.mm.ii.";

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni*";

**VISTA** La Legge Regionale 20 settembre 1993, n.55 recante "*Norme per la riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 1994, n. 724 "misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica", ed in particolare l'art. 6, comma 6 che dispone per il biennio 1995/1996 che "*a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualità previsti all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni [...] per il biennio 1995-1996 l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionali e dei soggetti eroganti*

*prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe”;*

**VISTO** il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all’art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all’entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l’assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario *ad acta*, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

**VISTO** l’art. 1, comma 796, lett. s), legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti, e la successiva lettera t) e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui, invece, con specifico riferimento agli accreditamenti provvisori, *“le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private [...] non confermate dagli accreditamenti definitivi”;*

**VISTE** le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: *“Approvazione del “Piano di Rientro” per la sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell’art.1, comma 180, della Legge 311/2004”* e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: *“Preso d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del “Piano di Rientro”* ed in particolare, i seguenti obiettivi:

- 1.1.2 Definizione dei requisiti per l’autorizzazione
- 1.1.3 Modalità e termini per l’adeguamento ai requisiti autorizzativi
- 1.1.4 Ulteriori requisiti per l’accredimento
- 1.2.2 Ridimensionamento di reparti con bassa performance organizzativa.
- 1.2.4 Riorganizzazione della rete ospedaliera e separazione dei percorsi tra l’emergenza, l’urgenza e l’elezione;

**VISTO** che la citata Deliberazione del Consiglio dei Ministri prevede, in capo al Commissario *ad acta*, l’attuazione delle linee di intervento già previste dal Piano di rientro ed, in particolare al punto h), il riassetto della rete ospedaliera con adeguati interventi per la dismissione/riconversione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia e revoca degli accreditamenti per le corrispondenti strutture private accreditate;

**VISTA** la Legge Regionale del Lazio del 3 marzo 2003, n.4 *“Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”* e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n.2, recante *“Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n.4, (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni”;*

**VISTO** il Regolamento Regionale del 13 novembre 2007, n.13, recante *“Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell’accredimento istituzionale, in attuazione dell’art.13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n.4”;*

Segue decreto n. \_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0087 del 18 dicembre 2009 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio", art. 1, commi dal 18 al 26, e ss.mm.ii.;

**VISTO** in particolare l'art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che: "Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi";

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0017 del 9 marzo 2010 avente ad oggetto: "Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. 4/2003";

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* n.U0080 del 30 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto: "Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale" e, segnatamente, l'allegato E nella parte in cui contiene precisazioni, direttive ed indirizzi in ordine alla configurazione e attuazione della rete ospedaliera, elaborati sulla base dei criteri ed elementi informativi forniti dall'ASP e condivisi con la struttura assessoriale e commissariale;

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0082 del 30 settembre 2010 avente ad oggetto: "Chiarimenti, integrazioni e modifiche al Piano Sanitario Regionale 2010 – 2012 di cui al Decreto del Commissario *ad acta* n. 87/2009";

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: "Approvazione di: "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie" (All. 1), "Requisiti ulteriori per l'accreditamento" (All. 2), "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d'uso" (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3", come modificato dal Decreto Commissariale n. U0008 del 10 febbraio 2011;

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad Acta* n.13 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti";

**TENUTO CONTO** che con il citato decreto commissariale 90 del 10 novembre 2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi del richiamato art. 1 (commi da 18 a 26) della Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie, realizzato da Lait S.p.A;

**VISTO** l'art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 "*Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L. R. 20 novembre 2001, n. 25)*"

**VISTA** la Legge Regionale del 22 aprile 2011, n.6 ed in particolare, l'art.1, comma 12;

**VISTA** la Legge Regionale del 13 agosto 2011, n.12 avente ad oggetto " Disposizioni collegate alla legge di assestamento di bilancio 2011-2013, art.1, commi 123-125;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: "Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii." con il quale si è:

A) adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e ss.mm.ii., prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A ("Elenco strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accREDITAMENTO definitivo"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;

B) preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B ("Elenco delle strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

**DATO ATTO** che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accREDITAMENTO, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: "Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art. 2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accREDITAMENTO istituzionale definitivo";

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie";

**CONSIDERATO** che, così come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta n.U0090/2010:

1. le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accREDITAMENTO definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un'attività accREDITATA e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;
2. per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accREDITATA il provvedimento

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti";

**VISTO** il DCA n.101/2010 avente ad oggetto "Revoca parziale, contestuale sostituzione e/o integrazione del DCA n.4/8/2009 "Integrazione e modifica dei requisiti di cui alla DGR 424/2006 (all.1); Ridefinizione dell'offerta complessiva di posti letto nelle Case di Cura Neuropsichiatriche e valorizzazione delle nuove tariffe" e che ha previsto per la struttura Sorriso sul Mare la seguente nuova configurazione: SRTR I = p.l 30 – SRTR e = p.l.40 -SRSR 24h= p.l.20 -totale posti letto 90;

**VISTO** il DCA n.54/2011 con il quale è stato fissato il nuovo termine per l'attuazione del complesso delle disposizioni del DCA n.101/2010 al 31/12/2011;

**VISTA** l'Intesa del 29/12/2011 sottoscritta con la Casa di Cura Neuropsichiatrica Sorriso sul Mare, non ancora ratificata con decreto commissariale, che ha previsto per la struttura Sorriso sul Mare il seguente nuovo assetto: SRTR I = p.l 30 – SRTR e = p.l.40-SRSR 24h= p.l.20 -totale posti letto 90 + RSA (di mantenimento) 20 p.r. e RSA (semiresidenziale di mantenimento) 25 p.r.;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta del 19 dicembre 2012, n. U00425 riguardante la Ratifica Intese con i soggetti privati provvisoriamente accreditati oggetto di riconversione ai sensi del DCA 101/2010;

**CONSIDERATO** che l'Istituto Chirurgico Ortopedico Salus srl – Sorriso sul Mare - ha usufruito della Fase 5 adeguamento della Piattaforma informatica SAASS regionale al fine di ottenere i requisiti minimi autorizzativi mancanti alla luce delle nuove attività riconvertite, presentando un piano di adeguamento e relativo cronoprogramma così come previsto dalla normativa regionale vigente;

**PRESO ATTO** che con nota della Direzione Generale Azienda UsI Latina del 18/6/2012 prot.19446 è stata espressa valutazione finale negativa alla Fattibilità del piano di adeguamento presentato dalla struttura sanitaria Sorriso sul Mare;

**VISTA** la nota regionale DB/07/14 del 25/7/2012 prot. 143859 con la quale è stato comunicato all'Istituto Chirurgico Ortopedico SALUS srl – Sorriso sul Mare l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento amministrativo di cui alla L.R. n.3/2010, così come modificata dall'art.1 comma 123, lettera d) della L.R. n.12/2011;

**VISTA** la nota regionale dell'8/8/2012 prot.152546 con la quale è stato richiesto alla Azienda USL Latina, a fronte della valutazione finale negativa del piano di adeguamento, "*... la verifica dei requisiti posseduti dalla Sorriso sul Mare di Formia per le attività oggetto di riconversione ivi esercitate, in particolare sull'eventuale necessità di sospensione di tutta o parte dell'attività assistenziale, con esplicito riferimento ai requisiti mancanti*";

**PRESO ATTO** che con nota dell'Azienda USL Latina del 3/10/2012 prot.28943, a seguito di apposito sopralluogo del 6/9/2012 presso la Sorriso sul Mare di Formia, la Direzione Aziendale ha

comunicato (testuale) : “ ... dal 1/8/2012 la struttura Sorriso sul Mare non possiede i requisiti minimi autorizzativi per le attività sanitarie nelle tipologie assistenziali previste dal DCA n.101/2010 e della predetta intesa del 29/12/2011”.

**VISTA** la Determinazione Regionale n.B07664 del 18/10/2012 avente ad oggetto *Istituto Chirurgico Ortopedico Salus srl - Sorriso sul Mare (P.IVA.01069721007) in persona del legale rapp.te p.t. dr. Carlo Dori. Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio per la sede sita in Via Appia Nuova, 72 -04023 Formia ;*

**VISTA** l'Ordinanza n.407/2012 del TAR del Lazio con la quale è stata rigettata l'istanza di sospensione cautelare richiesta dal Legale Rappresentante dell'Istituto Chirurgico Ortopedico Salus srl relativa alla Determinazione Dirigenziale n.B07664 del 18/10/2012 dell'Ufficio Speciale Temporaneo per l'Attuazione della L.R.n.12/2011;

**VISTA** la nota regionale DB/07/14 prot.231966 del 14/12/2012 con la quale, a seguito di richiesta della struttura sanitaria, sono stati convocati presso gli uffici regionali la Sorriso sul Mare e l'Azienda USL di Latina al fine di definire le attività per conseguire i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento e contestualmente è stato richiesto alla Sorriso sul Mare di predisporre un piano con relativo cronoprogramma da inviare al Coordinatore della commissione di verifica, mentre all'Azienda USL è stata richiesta una valutazione del piano medesimo;

**PRESO ATTO** che nella riunione del 21/12/2012 presso gli uffici regionali la Sorriso sul Mare si è impegnata a presentare apposito piano per le attività riconvertite presso l'Azienda USL di Latina tenendo temporaneamente fermi i posti di RSA con la riserva di presentare successivamente un piano complessivo che ricomprenda tutti i posti della riconversione;

**VISTA** la nota del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Latina del 27/12/2012 prot.32706 con la quale si comunica che in data 27/12/2012 la Commissione di Verifica dell'Azienda USL Latina ha incontrato la Sorriso sul Mare al fine di valutare il piano di adeguamento per le attività riconvertite e constatato la non conformità ai requisiti di legge;

**PRESO ATTO** che nella riunione del 31/12/2012 presso gli uffici regionali la Sorriso sul Mare ha precisato che: (estratto dal verbale) *“le condizioni strutturali ed organizzative, in relazione alla collocazione degli attuali 60 malati degenti, sono compatibili con i requisiti minimi di cui alla normativa vigente, pertanto ...la Regione Lazio si è impegnata a consentire la continuazione dell'attività previa verifica della AUSL di Latina... con particolare riferimento alla collocazione dei degenti nei diversi piani in funzione del livello assistenziale di ciascuno definito in base ai requisiti del DCA 101/2010 fino al superamento delle criticità”;*

**VISTA** la nota del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Latina del 4/1/2013 prot.306 avente ad oggetto *“Rimodulazione transitoria per 60 posti letto della struttura Sanitaria Sorriso sul mare sita in Formia via Appia 72”*, con la quale si dichiara la conformità degli elaborati grafici presentati dalla Sorriso sul Mare ai requisiti minimi strutturali previsti dal DCA 90/2010 e s.m.i. in ordine alla rimodulazione transitoria per 60 posti letto così ripartiti: 20 p.l. SRTR intensivi – 20 p.l. SRTR estensivi – 20 p.l. di SRSR H24 con l'espressa indicazione di dare assicurazione formale della risoluzione di alcune eccezioni riportate e segnalate alla struttura con la stessa nota;

**VISTA** la nota regionale DB/07/14 del 16/1/2013 prot.9434 con la quale si chiede all'Azienda USL di Latina, a seguito della comunicazione di ottemperanza della Sorriso sul Mare, giusta nota del 14/1/2013, di esprimere parere definitivo circa la conformità della struttura ai requisiti minimi

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

previsti dal DCA 90/2010 e dal DCA 13/2011, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività nella configurazione rimodulata;

**VISTA** la nota del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Latina del 17/1/2013 prot.1443 con la quale si comunica di prendere atto della rimodulazione progettuale transitoria e di rimanere in attesa della comunicazione della realizzazione e approntamento dei locali al fine dell'adozione, previo sopralluogo, del parere definitivo sulla sussistenza e conformità della rimodulazione progettuale presentata ai requisiti minimi previsti dal DCA 90/2010 e dal DCA 13/2011;

**VISTA** la nota regionale DB/07/14 del 17/1/2013 prot.10443, con la quale si ribadisce all'Azienda USL di Latina che per consentire la prosecuzione dell'attività, deve essere verificata con sopralluogo presso la struttura, la sussistenza dei requisiti minimi con urgenza e senza ulteriori dilazioni avendo la stessa Sorriso sul Mare assicurato formalmente l'ottemperanza alle eccezioni rilevate con la nota sopraccitata Azienda USL del 4/1/2013 prot.306;

**VISTA** la nota del Direttore Generale dell'Azienda USL Latina del 21/1/2013 prot.2189 con la quale si comunica che a seguito di sopralluogo presso la struttura Sorriso sul Mare è emerso che nella struttura sono in corso lavori di ristrutturazione e che non possiede i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al DCA 90/2010 e smi per l'esercizio delle attività riconvertite di cui al DCA 101/2010 (90 posti letto) né quelli alla rimodulazione transitoria presentata per 60 posti letto;

**VISTA** la nota regionale DB/07/14 del 14/5/2013 prot.86694, trasmessa all'Azienda USL Latina a seguito della comunicazione del legale rappresentante della Sorriso sul Mare di aver concluso i lavori in data 8/4/2013 per la rimodulazione transitoria per 60 p.l. in conformità ai progetti depositati presso la Azienda USL di Latina, con la quale si chiedono determinazioni a riguardo;

**VISTA** la nota del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL di Latina prot.12147 del 16/5/2013 con la quale si richiede, per il tramite della Regione Lazio, dichiarazione formale del Legale Rappresentante circa l'ultimazione dei lavori ed il possesso dei requisiti strutturali tecnologici e organizzativi;

**VISTA** la nota regionale DB/07/14 del 23/5/2013 prot.94332 con la quale si rimette la comunicazione del legale rappresentante della Sorriso sul Mare relativa alla conclusione dei lavori in data 8/4/2013 e contestualmente si richiede all'Azienda ASL di procedere tempestivamente alle verifiche di competenza;

**VISTA** la nota del Direttore Generale dell'Azienda USL Latina del 3/6/2013 prot.16400 con la quale si comunica che nel sopralluogo del 28/5/2013 è stato constatato che la struttura Sorriso sul Mare è in possesso dei requisiti minimi autorizzativi di cui al DCA 90/2010 e smi relativamente alla rimodulazione transitoria dei 60 posti letto rispetto a quelli previsti dal DCA 101/2010 e precisamente: SRTR (intensivo) 20 posti- SRTR e (estensivo) 20 posti- SRSR H24 20 posti;

**VISTA** la nota regionale DB/27/08 del 14/6/2013 prot.110581 con la quale si chiede all'Azienda USL Latina di rimettere il parere attestante il possesso degli ulteriori requisiti di accreditamento della struttura in ordine alla rimodulazione transitoria e l'attuale collocazione e tipologia di assistenza dei degenti ricoverati in funzione del livello assistenziale di ciascuno definito in base ai

requisiti del DCA 101/2010;

**VISTA** la nota del Direttore Generale dell'Azienda USL Latina del 20/06/2013 prot. 18072, protocollo regionale in entrata n.116159/27/08 del 24/06/2013, con la quale si comunica che nel sopralluogo del 18/6/2013 è stato constatato che la struttura Sorriso sul Mare è in possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento relativamente alla rimodulazione transitoria dei 60 posti letto: SRTR i (intensivo) 20 posti- SRTR e (estensivo) 20 posti- SRSR H24 20 posti, verificati esclusivamente sulla base della documentazione cartacea inserita in piattaforma nel dicembre 2010 e su quella acquisita direttamente in sede di sopralluogo e si precisa inoltre che i pazienti ricoverati nella struttura sono 37 così suddivisi: 19 SRSR H24 e 18 SRTR e saranno ricollocati formalmente a seguito di valutazione della UVM nella tipologia assistenziale adeguata dopo l'adozione del provvedimento regionale di autorizzazione all'esercizio;

**RILEVATO** che la struttura SORRISO SUL MARE possiede i requisiti minimi previsti per n.60 posti letto così ripartiti: SRTR i (intensivo) 20 posti- SRTR e (estensivo) 20 posti- SRSR H24 20 posti rispetto all'intera riconfigurazione prevista dalla riconversione di cui al DCA n.101/2010 e s.m.i. ;

**CONSIDERATO** che il parere sui requisiti ulteriori di accreditamento è stato rilasciato dall'Azienda USL di Latina esclusivamente sulla base della documentazione cartacea disponibile e non sul reale esercizio delle attività riconvertite;

**PRESO ATTO** che ai sensi della normativa regionale vigente soprarichiamata è possibile rilasciare il provvedimento di accreditamento sotto condizione, con espressa indicazione dei termini per l'adeguamento e rimozione della stessa condizione, termine che non può essere inferiore ai 30 giorni;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento non incide sul complessivo fabbisogno regionale né comporta il rilascio di nuove autorizzazioni e/o accreditamenti, ma presuppone un'invarianza di posti letto autorizzati ed accreditati e di trattamenti accreditati;

**VISTO** l'art.1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii., secondo cui *"1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti. 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria"*;

**RITENUTA** l'opportunità, alla luce del sopra richiamato principio di economicità, di svolgere un'unica istruttoria e procedere con un unico provvedimento al rilascio dei titoli necessari per addivenire alla configurazione di cui sopra;

**CONSIDERATO** che per esigenze di semplificazione amministrativa ed in conformità alla declaratoria delle competenze dell'Area denominata *"Ufficio Speciale per l'attuazione della L.R. n.12/2011"* il presente provvedimento interviene a dare parziale attuazione all'intesa di riconversione sottoscritta con L'ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO SALUS srl;

**VISTA** la L.R. n.30/1980 e s.m.i., concernente *"Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali"*;

**PRESO ATTO** del pagamento, in data 01/07/2013 della tassa di concessione regionale per il rilascio



IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

del presente provvedimento regionale per un importo di € 1.632,76;

**CONSIDERATO** che la configurazione di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta e comunque a seguito di eventuale conseguimento del possesso dei requisiti minimi autorizzativi e di quelli ulteriori di accreditamento da parte della Struttura Sorriso sul Mare in conformità alla riconfigurazione prevista dal DCA 101/2010 e s.m.i.;

**DECRETA**

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1) di revocare il provvedimento di cui alla Determinazione regionale DB 07 14 B07664 del 18/10/2012 avente ad oggetto *Istituto Chirurgico Ortopedico Salus srl - Sorriso sul Mare (P.IVA.01069721007) in persona del legale rapp.te p.t. dr. Carlo Dori. Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio per la sede sita in Via Appia Nuova, 72 -04023 Formia ;*

2) di rilasciare in favore dell'Istituto Chirurgico Ortopedico Salus srl - (P.IVA.01069721007), quale gestore della struttura Sorriso sul Mare sita in Via Appia Nuova, 72 -04023 Formia in persona del legale rappresentante p.t. dr. Carlo Dori, nato a Roma il 13/05/1937, **l'autorizzazione** all'esercizio per le seguenti attività di cui al DCA n.101/2010 e s.m.i.:

**SRTR i (intensivo) 20 posti;**  
**SRTR e (estensivo) 20 posti;**  
**SRSR H24 20 posti;**

3) di rilasciare, in favore dell'Istituto Chirurgico Ortopedico Salus srl - (P.IVA.01069721007), quale gestore della struttura Sorriso sul Mare sita in Via Appia Nuova, 72 -04023 Formia in persona del legale rappresentante p.t. dr. Carlo Dori nato a Roma il 13/05/1937, **l'accREDITAMENTO Istituzionale sotto condizione che venga accertato il possesso dei requisiti ulteriori di accREDITAMENTO in esercizio delle attività riconvertite della Sorriso sul Mare**, accreditamento rilasciato in *parziale* attuazione dell'accordo di riconversione ratificato con Decreto del Commissario ad acta n.425/2012, per le seguenti attività autorizzate ai sensi del punto 2:

**SRTR i (intensivo) 20 posti;**  
**SRTR e (estensivo) 20 posti;**  
**SRSR H24 20 posti;**

4) di dare mandato all'Azienda USL di Latina di verificare il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento in corso di esercizio di attività da parte della Sorriso sul Mare entro 45 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento al legale rappresentante dell'Istituto Chirurgico Ortopedico Salus srl;

5) di prendere atto che il Responsabile della SRTR i (intensivo) è il Dott. Damien

Liberati, nato a Ambert (Francia) il 6 giugno 1982, iscritto all'Ordine dei Medici di Latina al n. 3374;

6) di prendere atto che il Responsabile della SRTR e (estensivo) è il Dott. Haileysus Tadele, nato a Gojjam (Etiopia) il 27 maggio 1959, iscritto all'Ordine dei Medici di Roma 43853;

7) di prendere atto che il Responsabile della SRSR H24 è la Dott.ssa Simione Laura, nata a Sesto San Giovanni (MI) l'8 novembre 1966, iscritta all'Ordine dei Medici di Latina 2761;

8) di stabilire che gli effetti del presente atto decorreranno dalla notificazione dello stesso all'Istituto Chirurgico Ortopedico Salus srl;

9) di revocare tutti i precedenti atti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di attività sanitarie rilasciati in precedenza alla suddetta Struttura Sanitaria Sorriso sul Mare;

10) di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante dell'Istituto Chirurgico Ortopedico Salus srl;

11) di stabilire che le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, dei Responsabili dei Presidi, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione;

12) di stabilire che la configurazione di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta e comunque a seguito di eventuale conseguimento del possesso dei requisiti minimi autorizzativi e di quelli ulteriori di accreditamento da parte della Struttura Sorriso sul Mare in conformità alla riconfigurazione prevista dal DCA 101/2010 e s.m.i.;

13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

E' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento tutta la documentazione inserita in piattaforma informatica SAASS dal Legale Rappresentante, ivi inclusa la planimetria complessiva della struttura così come verificata dalla Commissione di verifica dell'Azienda USL di competenza.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 e relativamente all'accreditamento è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della L.R. n. 4/2003.

Nicola Zingaretti

